

***“L’obbligo del debitore di rendere noto il suo patrimonio
ex art. 492 comma 4° CPC”***

1 – L’insufficienza dei beni pignorati e lunga durata della liquidazione

“Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l’ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l’omessa o falsa dichiarazione”. La legge di riforma ha, sicuramente, introdotto degli strumenti giuridici inediti per il diritto processuale civile italiano, in materia di indagine sul patrimonio del debitore. Rappresenta una rilevante novità la previsione dell’obbligo di cooperazione del debitore in sede di pignoramento. Come ben noto, la principale difficoltà incontrata dal creditore per tutelare le sue ragioni creditorie è quella di reperire informazioni sulla composizione del patrimonio del debitore. Specificatamente funzionale a porre rimedio a questa difficoltà è la disposizione di cui al quarto comma (ed ancor più, quella di cui all’art. 492 – bis CPC). Pertanto, su invito dell’Ufficiale Giudiziario, esso debitore deve indicare ulteriori beni pignorabili nel caso in cui i beni pignorati *“appaiano insufficienti ovvero per essi appaia manifesta la lunga durata della liquidazione”*. Per *“insufficienza”* deve intendersi l’apparente inidoneità delle cose, rinvenute o ricercate ex art. 513 CPC, a soddisfare il credito

***“L’obbligo del debitore di rendere noto il suo patrimonio
ex art. 492 comma 4° CPC”***

precettato aumentato della metà, in relazione al presumibile valore di realizzo. Questa prima valutazione spetta esclusivamente all’Ufficiale Giudiziario(1) che, in caso di difficoltà, provvederà a nominare un esperto stimatore, differendo le operazioni di stima, dopo la redazione di un primo verbale di pignoramento, e procedendo nel termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare a pignoramento. Il creditore procedente pur avendo la possibilità di partecipare, a sue spese, alle operazioni di pignoramento mobiliare con l’assistenza (di difensore e) di esperto (o di uno di essi), deve richiedere al giudice dell’esecuzione(2) di nominare uno stimatore per la determinazione della effettiva insufficienza dei beni pignorati ai fini dell’integrazione delle operazioni di pignoramento. Quanto alla ***“lunga durata della liquidazione”***, un esempio tipico è quello di un bene mobile in comunione ed in caso di esecuzione immobiliare o presso terzi, rispettivamente, una frazione minuscola di

(1) Art. 517 CPC (Scelta delle cose da pignorare) Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l’Ufficiale Giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all’importo del credito precettato aumentato della metà. In ogni caso l’Ufficiale Giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione.

(2) Art. 518 CPC ultimo comma. Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito della istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l’integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso l’Ufficiale Giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni.

***“L’obbligo del debitore di rendere noto il suo patrimonio
ex art. 492 comma 4° CPC”***

un immobile, un credito da appalto con stato dei lavori allo stadio iniziale e contestazione già resa nota al debitore.

Al verificarsi delle suddette condizioni, l'Ufficiale Giudiziario deve rivolgere al debitore l'invito all'indicazione di ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista dalla nuova figura di reato di cui all'art. 388 sesto comma CP(3), introdotta appunto con la riforma, per l'omessa o falsa dichiarazione.

(3) Art. 388 CP (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice).

1. Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'Autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da € 103 ad € 1.032.

2. La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescrive misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.

3. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad € 309.

4. Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da euro trenta ad euro 309 se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da € 51 ad € 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.

5. Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a € 516.

6. La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'Ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.

7. Il colpevole è punito a querela della persona offesa.

***“L’obbligo del debitore di rendere noto il suo patrimonio
ex art. 492 comma 4° CPC”***

Da quanto esaminato, si evince una progressiva maggior importanza connessa ai vari inviti ed avvertimenti che debbono essere impartiti al debitore a cura dell’Ufficiale Giudiziario. Dalla preclusione alla facoltà di accedere alla conversione del pignoramento si giunge alla possibile incriminazione del debitore per omessa dichiarazione. L’invito di cui a questo comma, normalmente portato immediatamente a conoscenza del debitore presente alle operazioni di pignoramento mobiliare è, in caso di sua assenza, consegnato alle persone indicate nell’art. 139 CPC secondo comma, ovvero in mancanza di dette persone, il creditore procedente chiede che venga notificato nelle forme di legge, in relazione alla responsabilità penale, a carico del debitore inadempiente.

1.1) Ambito applicativo e forma dell’invito

L’ufficiale giudiziario dopo aver svolto le operazioni di ricerca ex art. 513 CPC, se ritiene che i beni mobili rinvenuti ed eventualmente assoggettati a pignoramento, appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione dovrà attivarsi d’ufficio invitando il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui gli stessi si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, quando il pignoramento abbia ad oggetto cose o crediti in possesso di terzi. Il debitore, nel contempo, dovrà essere avvertito

***“L’obbligo del debitore di rendere noto il suo patrimonio
ex art. 492 comma 4° CPC”***

circa le conseguenze penali previste in caso di omessa o falsa dichiarazione, in pratica, col citato invito scatta un obbligo di cooperazione in capo al debitore dal momento del pignoramento il quale, ottemperando e provvedendo all’indicazione, avrà la possibilità di evitare, altresì, gli incisivi accertamenti pubblici sul suo patrimonio, previsti dalla legge a tutela del creditore. Per “*insufficienza*” deve intendersi l'apparente inidoneità delle cose rinvenute o ricercate, a soddisfare il credito precettato aumentato della metà, in relazione al presumibile valore di realizzo. Quanto alla “*lunga durata della liquidazione*”, un esempio tipico è quello di un bene mobile in comunione oppure un banco da bar, la cui rimozione esige, non indifferenti cautele organizzative, oltre che spese di custodia(4). Dubbi interpretativi sono sorti in merito alla portata generale di questo istituto, normalmente, ma con un certo margine di discrezionalità, applicato dall’ufficiale giudiziario esclusivamente in sede di pignoramento di beni mobili presso il debitore. In merito alla sua immediata applicabilità nel pignoramento presso terzi ed in quello immobiliare i dubbi consistono nel fatto che nel pignoramento presso terzi la determinazione del valore del credito oggetto del pignoramento avviene con la dichiarazione del terzo, mentre nella esecuzione immobiliare il valore dell’immobile pignorato si accerta

(4) Relazione introduttiva alla proposta di legge n. 6232 della Camera dei Deputati di iniziativa dei deputati Kessler, Bonito e Finocchiaro cui poi è seguita l’emanazione della legge n. 52 del 2006

***“L’obbligo del debitore di rendere noto il suo patrimonio
ex art. 492 comma 4° CPC”***

con la stima ad opera di un CTU nominato dal Giudice della Esecuzione. **Però, alcuni Autori(5). ritengono che l'apprezzamento circa la manifesta lunga durata della liquidazione possa effettuarsi al momento dell'avvio di tutte le procedure esecutive, non mancano, però, opinioni contrarie(6).** Quale contributo utile per la soluzione dei sopra citati dubbi interpretativi propendiamo per configurare l'estensione del pignoramento a cura dell'Ufficiale Giudiziario come istituto dalla portata applicativa generale e che questi possa effettuare la constatazione di “*insufficienza*” o di “*inidoneità*” non solo contestualmente al pignoramento mobiliare, ma anche in sede di pignoramento presso terzi o immobiliare, **su sollecitazione dello stesso creditore procedente, contestualmente**

(5) Balena – Bove – Le riforme più recenti nel processo civile – 2006 pag. 143; Montesano – Arieta – L’Esecuzione forzata – 2007 pag.593; Soldi – Manuale dell’esecuzione forzata – 2008 pag. 256 “Tale circostanza trae conferma dalla relazione introduttiva alla proposta di legge n. 6232 della Camera dei Deputati di iniziativa dei deputati Kessler, Bonito e Finocchiaro cui poi è seguita l’emanazione della legge n. 52 del 2006 nella quale è stata individuata come ipotesi di lunga durata della liquidazione proprio quella relativa al pignoramento che cade sulla quota indivisa di un immobile. Altre ipotesi di “*lunga durata della liquidazione*” sempre inerenti una procedura immobiliare sono ipoteticamente anche quelle del compendio costituito da immobili difficili da collocare sul mercato come terreni o diritti reali immobiliari diversi dalla piena proprietà (ad esempio, della nuda proprietà gravata da usufrutto) mentre può ritenersi difficile da liquidare, nel caso di espropriazione presso terzi, un credito non ancora esigibile o litigioso”

(6) Saletti - Le novità in materia di pignoramento e di ricerca dei beni da pignorare, in iudicium.it, par. 2; Ziino – La riforma del processo civile – 2007 pag. 229.

***“L’obbligo del debitore di rendere noto il suo patrimonio
ex art. 492 comma 4° CPC”***

alla richiesta di tali pignoramenti ovvero, in un momento successivo, il quale nel primo caso potrà motivarla nel corpo della richiesta ovvero produrre documentazione a sostegno della propria richiesta nel secondo caso(7). Infine, con riferimento all’ambito applicativo dell’istituto in esame, in presenza di opinioni contrastanti in caso di pignoramento mobiliare parzialmente positivo o negativo per mancanza di beni utilmente pignorabili, **riportiamo la prassi virtuosa instaurata presso quest’Ufficio(8), condivisa dal Giudice Coordinatore – Giudice della Esecuzione cui spetta la direzione dell’espropriazione ex art. 484 CPC,** e consistente nella formulazione dell’invito personalmente al debitore, se presente alle operazioni di pignoramento mobiliare, in sede di ricerca degli stessi ai sensi dell’art. 513 CPC ed in caso di sua assenza, consegnato alle persone indicate nell’art. 139 CPC secondo comma, ovvero in mancanza di dette persone, notificato con atto ad hoc, secondo le regole ordinarie. Questa prassi, però, non risulta applicabile nell’ipotesi di pignoramento mobiliare nei confronti del debitore persona fisica, il cui esito sia risultato negativo per aver rinvenuto chiuso il domicilio dello stesso, atteso che senza le preventive ricerche previste dall’art. 513 CPC, non appare applicabile d’ufficio

(7) Soldi – Manuale dell’esecuzione forzata - 2008 pag. 257

(8) Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di Monopoli, Giudice Coordinatore Dott. Valentino Lenoci.

***“L’obbligo del debitore di rendere noto il suo patrimonio
ex art. 492 comma 4° CPC”***

l’istituto dell’invito al debitore ex art. 492 comma 4° CPC bensì il novello art. 492 – bis CPC (9). Dobbiamo, infine, precisare che nei predetti casi di pignoramento mobiliare negativo il termine di efficacia del precetto soggiace alla disciplina dell’art. 481 CPC per cui, per l’applicazione del quarto comma, in riferimento all’esito della esecuzione di un pignoramento presso terzi o immobiliare, il creditore procedente provvederà a rinotificare il precetto. Nel caso particolare ma, nel contempo, abbastanza ricorrente in cui il pignoramento mobiliare non possa essere eseguito nei confronti del debitore – imprenditore, per impossibilità di accedere alla relativa sede per chiusura della stessa o cessazione della attività o messa in liquidazione, quest’invito viene rivolto con atto notificato al legale rappresentante pro-tempore secondo le vigenti norme di diritto processuale civile. Occorre ricordare, infatti, in riferimento al debitore costituito in forma societaria (società semplice; società in nome collettivo; società in accomandita semplice), che solo in sede di

(9) La richiesta di informazioni all’anagrafe tributaria e ad altre banche dati pubbliche tramite ufficiale giudiziario è ammissibile in tutti i casi in cui, per qualsiasi motivo, il pignoramento non è stato possibile o è risultato insufficiente a soddisfare il creditore. (In tema di rifiuto opposto dall’ufficiale di accedere all’anagrafe tributaria perché la mancata individuazione di beni utilmente pignorabili era dipesa da irreperibilità del debitore e conseguente redazione di verbale di pignoramento negativo). Tribunale Mantova, 19/06/2008, Monici C. Gallo, Giur. It., 2009, 3, 687, Gobio Casali.

***“L’obbligo del debitore di rendere noto il suo patrimonio
ex art. 492 comma 4° CPC”***

esecuzione opera il “*beneficio della previa escussione del patrimonio sociale*”, (anche se la società è in liquidazione), pertanto, la notifica dell’invito ex art. 492 comma quarto, in caso di sede chiusa, garantisce la legale conoscenza dell’esecuzione e permette che:

- nella società semplice, il socio, che è destinatario diretto dell’azione esecutiva, salvo che indichi i beni societari su cui il creditore possa “agevolmente” soddisfarsi (art. 2268 CC), scongiuri l’esecuzione forzata nei suoi confronti, indicando la concreta esistenza dei beni societari utilmente aggredibili ;
- nella s.n.c. e nella s.a.s., l’esito della previa escussione del patrimonio sociale possa evitare il consequenziale azionamento del titolo esecutivo nei confronti del socio illimitatamente responsabile e del socio accomandatario (artt. 2304 e 2318 CC) (10). Non è superfluo ricordare che il

(10)“..... La responsabilità solidale ed illimitata del socio, prevista dall'art. 2291, primo comma, cod. civ. per i debiti della società in nome collettivo, opera, in assenza di un'espressa previsione derogativa, anche per i rapporti tributari, con riguardo alle obbligazioni dagli stessi derivanti. Il socio, quindi, pur essendo privo della qualità di obbligato, e come tale estraneo agli atti impositivi rivolti alla formazione del titolo nei confronti della società, resta sottoposto, a seguito dell'iscrizione a ruolo a carico di quest'ultima, all'esazione del debito, alla condizione, posta dall'art. 2304 cod. civ., che il creditore non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio della società. Pertanto, una volta escusso inutilmente il patrimonio sociale, legittimamente può essere chiamato a rispondere il socio,

***“L’obbligo del debitore di rendere noto il suo patrimonio
ex art. 492 comma 4° CPC”***

beneficio delle preventiva escussione opera anche nella fase pre-esecutiva, quella cioè che si apre con la notifica del precetto, atteso che *“Il socio accomandatario, al quale sia intimato precetto di pagamento di un debito della società in accomandita semplice, può proporre opposizione a norma dell’art. 615 CPC, per fare valere il beneficio di preventiva escussione della società non appena gli sia notificato il precetto senza dovere attendere il pignoramento”*(11).

Prescindendo in questa sede dalla valutazione della mancata dichiarazione da parte del socio, ritualmente invitato, ai fini della prova della previa escussione del patrimonio sociale della quale rimane onerato il creditore, **possiamo affermare che, anche questa prassi virtuosa applicata da quest’Ufficio, a tutt’oggi, non ha incontrato alcuna opposizione ed ha, di converso, spiegato effetti positivi per creditori e debitori, in relazione al tempo ed ai costi relativi alla immediata attuazione della procedura prevista dall’ottavo comma della norma in esame.**

senza che risulti necessaria la notificazione dell’avviso di accertamento, rimasto inoppugnato, né quella della cartella di pagamento, rimasta inadempita, bastando la notificazione del solo avviso di mora, il quale svolge in tal caso una funzione secondaria di atto equivalente a quelli d'imposizione, oltre a quella primaria di atto equivalente al precetto nell'esecuzione forzata.....” Cass. civ., Sez. V, 09/05/2007, n. 10584

(11) Cassazione civile , Sez. III, 15 luglio 2005, n. 15036

*“L’obbligo del debitore di rendere noto il suo patrimonio
ex art. 492 comma 4° CPC”*

1.2) La forma dell'invito e la responsabilità penale del debitore

Per quanto riguarda la forma dell’invito, nessun problema si pone nel caso in cui l'ufficiale giudiziario in occasione di un pignoramento mobiliare proceda alla presenza del debitore o delle persone indicate nell’art. 139 CPC secondo comma sia con esito negativo, sia con esito insufficiente oppure nel caso in cui appare manifesta la lunga durata della liquidazione. Infatti, il debitore personalmente presente, potrà rendere immediatamente la prevista dichiarazione e sottoscriverà il relativo verbale, oppure, come il più delle volte avviene, riserverà di renderla nel termine di quindici giorni come previsto dall’art. 388 comma sesto del Codice Penale.

E’ opportuno precisare che il citato termine di quindici giorni non comporta alcuna sospensione della procedura esecutiva in corso, come chiarito dalla normativa regolamentare intervenuta sul punto, ma rileva ai fini esclusivamente penali, per integrare la condotta criminosa sanzionata.

La modalità con cui procedere all'invito al debitore in occasione di pignoramento mobiliare eseguito in sua assenza o ancora l'ipotesi di interpello conseguente a pignoramento presso terzi o immobiliare, ha

***“L’obbligo del debitore di rendere noto il suo patrimonio
ex art. 492 comma 4° CPC”***

sollevato diversi dubbi interpretativi in relazione alla responsabilità penale del debitore che, richiesto di dichiarare quale sia la consistenza del suo patrimonio, ometta la dichiarazione perché non informato dei suoi obblighi in maniera adeguata e tale da consentirgli di non incorrere in tale, penalmente rilevante, omissione. **La prassi virtuosa instaurata presso quest’Ufficio consistente nella formulazione dell’invito al debitore notificato secondo le regole ordinarie, idonea a far sorgere obbligo penalmente rilevante per lo stesso, ha dato dei risultati estremamente positivi sia in termini quantitativi che qualitativi atteso che, modesta è la quantità degli inviti rimasti inevasi** (con la conseguenza dell’insorgenza dell’obbligo da parte dell’Ufficiale Giudiziario a trasmettere alla Procura della Repubblica la notizia di reato)(12), ovvero al creditore di querelare il debitore **e consistente, invece, è stata la quantità di beni dichiarati ed accertati ex artt. 518 e 520 CPC, utilmente pignorabili.** (13)

Inoltre, questa prassi è stata pienamente approvata dalla competente Procura della Repubblica di Bari la quale, a tutt’oggi, sulle segnalazioni presentate d’ufficio dall’Ufficiale Giudiziario, ai sensi degli artt. 338 comma 6°, 361 CP e 331 CPP, ha sempre puntualmente richiesto ed ottenuto dal competente Giudice per le Indagini Preliminari, l’emissione di diversi decreti penali di condanna ed in

(12) Così SOLDI, Manuale dell’esecuzione forzata, Cedam 2008, Pag. 259

(13) Prassi riferita al Tribunale di Bari – Sezione distaccata di Monopoli

***“L’obbligo del debitore di rendere noto il suo patrimonio
ex art. 492 comma 4° CPC”***

alcuni casi la citazione a giudizio del debitore davanti al Giudice Unico, rispettivamente, ai sensi degli artt. 460, 550, 552 CPP e 159 comma 1° Disp. Att. CPP, e presentazione della querela da parte del creditore.

Il mancato accesso a questa prassi, avrebbe comportato la pratica inapplicabilità dell’art. 492 co. 4° CPC atteso che, conseguentemente, il debitore si renderebbe, convenientemente per lui, ai fini della responsabilità penale, sempre irreperibile. A

questo proposito non appare condivisibile l’opinione di un Autore il quale ritiene che l’Ufficiale Giudiziario debba procedere a ricercare il debitore al fine di formulare l’interpello di cui all’art. 492 comma 4° direttamente alla sua presenza(14).

Per quanto riguarda l’obbligo da parte dell’Ufficiale Giudiziario di portare a conoscenza del Procuratore della Repubblica ai sensi dell’art. 361 CP, la violazione, da parte del debitore, dell’art. 388 comma sesto del codice penale, (fattispecie inserita tra i delitti contro l’autorità delle decisioni giudiziarie), occorra fare riferimento all’astratta configurabilità del fatto come reato e non alla sua concreta punibilità(15). La condotta del debitore, (pure avvertito della sanzione), risulta connotata dagli elementi sostanziali soggettivi ed oggettivi del reato, astrattamente previsto, mentre la condizione di procedibilità (la querela proposta dal creditore) ha natura solo

(14) Così SOLDI, op. cit., pag. 258.

(15) Cass., Sez. Unite, 6/12/1982, n. 6651; - Cass. 20/11/1990, n. 11198.

***“L’obbligo del debitore di rendere noto il suo patrimonio
ex art. 492 comma 4° CPC”***

processuale e non sostanziale. La querela non assurge a rango di elemento essenziale della struttura del reato, né concorre a definire il tipo di illecito ed il contenuto del disvalore del fatto che, invece, si presuppone già realizzato (la querela viene proposta dalla persona già “offesa” dal reato). Neppure può ravvisarsi nella querela una condizione di punibilità, poiché detta condizione attiene, a sua volta, alla fattispecie materiale in senso ampio e si collega al “*dovere sostanziale di punire*”(16).

Per quanto riguarda l’ipotesi di falsa dichiarazione resa dal debitore, il reato contestato allo stesso, da parte del Pubblico Ministero è quello (ben più grave) previsto e punito dall’art. 483 CP riguardante la falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico in cui si identifica il verbale di dichiarazione redatto dall’Ufficiale Giudiziario(17).

Uff. Giud. Dott. Pietro Sardano

Funzionario Unep

(16) (Cass., Sez. Unite, 18/11/2008, n. 27337; che, tra l’altro, precisa “*E’ infatti decisamente superata in materia processualpenalistica la tesi minoritaria e datata, secondo cui la querela costituisse una condizione di punibilità ed avesse, quindi natura sostanziale, per cui la sua mancanza impediva che il fatto potesse considerarsi reato*” (Cass. pen. Sez. III, 8/04/1971, n. 1359).

(17) A questo proposito si segnala l’imputazione più grave, applicata in data 13/07/2009, dal Procuratore della Repubblica di Taranto, P.M. Dott. S. Cosentino, a carico di un debitore che, in sede di dichiarazione, si limitava a dichiarare di essere proprietario di un escavatore, tacendo invece di essere proprietario di un immobile.